



PERFORMANCE ANNO 2023

OBIETTIVO SPECIFICO INTERSETTORIALE N. 7

“Revisione delle disposizioni normative in materia di nomine, designazioni ed elezioni di competenza degli organi politici consiliari”

Proposta di legge

Norme in materia di nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Calabria negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le disposizioni in materia di nomine e designazioni di competenza regionale in atto contenute nella legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, nonostante le integrazioni e le modifiche apportate da successivi interventi normativi effettuati nel corso del tempo, necessitano di una profonda revisione. La presente proposta, pertanto, sostituisce il previgente testo di legge introducendo disposizioni normative più pragmatiche e maggiormente coerenti con l'attuale contesto normativo regionale e nazionale

La proposta di legge consta di 13 articoli e delinea, in maniera più chiara e organica, l'ambito di applicazione, le modalità di costituzione, scadenza e ricostituzione degli organi e il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, precisando, altresì, che le disposizioni e le procedure contenute nella legge non si applicano agli organi fondamentali della Regione, agli organi in cui si articola il Consiglio regionale, agli organismi di garanzia e agli altri soggetti per cui la legge prevede una diversa modalità di nomina.

L'articolo 2 del precedente testo conteneva le disposizioni relative alla costituzione, scadenza e ricostituzione degli organi.

Con l'odierna proposta, le previsioni contenute dal precedente articolo 2 sono trattate in articoli separati, in maniera più dettagliata e ordinata e, precisamente: la durata degli incarichi è disciplinata nell'articolo 2, la ricostituzione degli organi è indicata nell'articolo 3 mentre il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale è inglobato nell'articolo 7, che tratta le modalità di nomina e designazione.

Inoltre, in analogia ad altre normative regionali, è specificato nell'articolo 2 che le disposizioni previste per le nomine legate alla durata della legislatura si applicano altresì agli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza.

Nel testo oggetto della proposta è stato inserito un articolo ad hoc (art. 4), rubricato “Presentazione delle candidature”, che delinea dettagliatamente la procedura concernente le modalità di presentazione delle candidature, anche al fine di renderla facilmente comprensibile per i soggetti interessati a partecipare alla procedura.

I successivi articoli 5 e 6 disciplinano rispettivamente i requisiti professionali richiesti per le nomine e le cause di inconferibilità, incompatibilità, divieto di cumulo e conflitto d'interesse.

L'articolo 7 delinea il procedimento di nomina e designazione, statuendo, altresì, al comma 8 che, per gli organismi collegiali, l'Assemblea legislativa o il Presidente del Consiglio

regionale, nell'esercizio del suo potere sostitutivo, garantisce l'equilibrio di genere in conformità alla disciplina vigente. Si intende, in tal modo, dare attuazione al principio di rappresentanza di genere sancito all'articolo 1, comma 5.

L'articolo 8 contempla gli adempimenti successivi alla nomina o designazione da parte dei soggetti nominati o designati.

L'articolo 9, in attuazione del principio di trasparenza, prevede la pubblicazione degli atti di nomina e designazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito del Consiglio regionale.

L'articolo 10 prevede l'istituzione dell'Albo delle nomine e designazioni tenuto e aggiornato dalla competente struttura burocratica dell'Ente.

All'articolo 11 è prevista l'abrogazione della legge 39/1995.

Infine, gli articoli 12 e 13 contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina transitoria.

RELAZIONE FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico-finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria – art. 39 Statuto Regione Calabria)

La presente legge non produce oneri a carico del bilancio regionale atteso che trattasi di modifiche meramente ordinamentali.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni che competono al Consiglio regionale della Calabria in attuazione di leggi statali o regionali.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti anche economici e delle aziende da essa dipendenti.
3. Le stesse disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici quando alla loro nomina concorre il Consiglio regionale.
4. Le disposizioni e le procedure contenute nella presente legge non si applicano agli organi fondamentali della Regione, agli organi in cui si articola il Consiglio regionale, agli organismi di garanzia e agli altri soggetti per cui la legge prevede una diversa modalità di nomina.
5. Il Consiglio regionale provvede alle nomine e designazioni di cui alla presente legge conformandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rappresentanza di genere.

Art. 2

(Durata degli incarichi)

1. I soggetti nominati o designati esercitano le loro funzioni per la durata espressamente prevista dalla legge.
2. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata della legislatura consiliare scadono il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.
3. Quanto disposto dal comma 2 si applica, altresì, agli organi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza.
4. Gli organi la cui durata in carica è stabilita da specifiche disposizioni di legge scadono con lo spirare del termine previsto nelle specifiche disposizioni.

Art. 3

(Ricostituzione degli organi e proroga)

1. La procedura di nomina o designazione volta alla ricostituzione degli organi è avviata in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia alla scadenza degli stessi.
2. Ove non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione prima della scadenza, gli organi sono ricostituiti entro il periodo di proroga di quarantacinque giorni.
3. Durante il periodo di proroga, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4. Decorso il periodo di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli e per le attività prestate non possono essere corrisposti indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.
5. Gli organi ricostituiti durante il periodo di proroga di cui al comma 2 esercitano immediatamente le loro funzioni.

Art. 4

(Presentazione delle candidature)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve procedere alla nomina o designazione, un avviso con cui si rende noto l'avvio della procedura indicando le modalità e i termini di presentazione delle candidature o delle proposte di designazione.
2. L'avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
3. L'avviso può contestualmente riguardare più nomine o designazioni.
4. Le candidature per le nomine e le proposte di designazione sono presentate al Consiglio regionale secondo le modalità indicate nell'avviso e alle stesse è allegato il curriculum vitae e il documento d'identità del soggetto interessato.
5. La candidatura è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
 - a) i dati anagrafici completi e la residenza;
 - b) i titoli di studio;
 - c) i requisiti posseduti in relazione alla nomina;

- d) l'indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione;
 - e) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interesse, previste dalla normativa statale e regionale, in relazione all'incarico da ricoprire.
6. La proposta di designazione è corredata dalla specifica documentazione inerente ai requisiti previsti nella legge di riferimento relativi al soggetto designante e al soggetto designato.

Art. 5

(Requisiti professionali per le nomine)

1. I candidati alle nomine, fatti salvi i requisiti specifici stabiliti in materia dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:
 - a) titolo di studio adeguato all'incarico da ricoprire;
 - b) esperienza almeno quinquennale riconducibile all'attività da svolgere.
2. Le cariche di parlamentare nazionale o consigliere regionale, ricoperte complessivamente per almeno cinque anni, sono equiparate all'esperienza di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti candidati agli incarichi di revisore legale o di componente di collegio sindacale, per i quali si richiede il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione, da almeno tre anni, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
 - b) esperienza professionale almeno triennale riconducibile all'incarico.

Art. 6

(Inconferibilità, incompatibilità, divieto di cumulo e conflitto di interesse)

1. Alle nomine e alle designazioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla legislazione statale vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.
2. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono tra loro cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dell'incarico ricoperto, fatta eccezione per i soggetti nominati per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali.
3. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interessi con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente interessato alla nomina e in particolare:
 - a) i dipendenti pubblici che assolvono a mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;
 - b) chi ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;
 - c) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o

designazione e che può trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo.

4. Nei casi di conflitto di interesse e nelle situazioni di incompatibilità, la nomina o designazione è inefficace se il prescelto, al momento dell'accettazione della nomina o della designazione, non pone fine al conflitto d'interesse o fa cessare la situazione di incompatibilità presentando le dimissioni dalla carica ricoperta, chiedendo il collocamento in aspettativa, laddove previsto da norme vigenti e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili.
5. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati, qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il Presidente del Consiglio regionale, accertata la sussistenza del conflitto d'interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio regionale dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.

Art. 7

(Modalità di nomina e designazione)

1. La competente struttura burocratica del Consiglio regionale raccoglie le proposte di candidatura e di designazione di cui all'articolo 4, verifica la completezza delle stesse e della documentazione prodotta a corredo e redige un elenco dei soggetti candidati o designati per la nomina.
2. Il Consiglio regionale procede alla nomina o alla designazione previa verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'Ufficio di Presidenza.
3. Qualora la nomina o designazione non sia stata effettuata nei tre giorni antecedenti alla scadenza del termine di proroga di cui all'articolo 3, ad essa provvede, prima della scadenza del termine medesimo, il Presidente del Consiglio regionale.
4. Il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale è esercitato anche per le nomine e designazioni relative a organi di prima costituzione, nel caso in cui il Consiglio regionale non si esprima nei termini di legge o nel caso di espressa delega da parte dell'Assemblea consiliare.
5. Il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale è esercitato anche nel caso in cui l'Assemblea legislativa, nel corso della seduta avente all'ordine del giorno la nomina o designazione, delega il potere di nomina o designazione al Presidente del Consiglio regionale.
6. Se le designazioni non pervengono in tempo utile, l'organo competente provvede a costituire ugualmente l'organo collegiale, purché risultino designati o nominati almeno la metà dei componenti. In tal caso l'organo collegiale opera nella pienezza dei poteri e viene integrato se pervengono ulteriori designazioni.
7. Nel caso in cui non è possibile costituire il collegio con le modalità di cui al comma 6, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva. Per gli organi di amministrazione attiva, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario, in possesso dei

requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostituzione dell'organo.

8. Per gli organismi collegiali, in riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 5, l'Assemblea legislativa o il Presidente del Consiglio regionale, nell'esercizio del suo potere sostitutivo, garantisce l'equilibrio di genere in conformità alla disciplina vigente.

Art. 8

(Adempimenti successivi alla nomina o alla designazione)

1. I soggetti nominati o designati sono tenuti, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di nomina o di designazione, a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio regionale la propria accettazione dichiarando, nel contempo, l'inesistenza di cause di inconferibilità, l'inesistenza o la cessazione di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse in relazione all'incarico da assumere.
2. Se, successivamente alla nomina o alla designazione, i soggetti vengono a trovarsi in una delle situazioni di cui al comma 1, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
3. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza dalla nomina o designazione, fatta salva la validità degli atti compiuti.

Art. 9

(Trasparenza)

1. Le deliberazioni del Consiglio regionale e i decreti del Presidente del Consiglio regionale relativi alle nomine e designazioni di cui alla presente legge sono pubblicati sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 10

(Albo delle nomine e delle designazioni)

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine e delle designazioni conferite ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto e aggiornato dalla competente struttura burocratica dell'Ente, secondo modalità che assicurano un'agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza degli atti di nomina, di cui tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge regionale 4 agosto 1995, n. 39.

Art. 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13
(Norma transitoria)

1. La presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva alla data di entrata in vigore.
2. Sono fatte salve le candidature e le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.